



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 95

SEDUTA DEL 25-05-2017

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi
Pasquale Cannatelli
Claudio Cogliati
Marco Di Conza
Nicolas Gallizzi
Paola Pessina (assente)
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON LA FONDAZIONE INGM -
ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE.

Su proposta del Direttore Scientifico: prof. Silvano Bosari

Con il parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 14 pagine di cui n. 12 pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 420/2017 – all.]





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che la Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) è stata costituita dal Ministero della Salute, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Regione Lombardia e dall'allora Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Ospedale Maggiore" di Milano, oggi Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con lo scopo di costituire un centro di eccellenza e di alta specialità multidisciplinare per la promozione e lo svolgimento della ricerca nell'ambito della genetica molecolare e, più in generale della genomica, della proteomica e delle biotecnologie, con particolare riferimento alle ricadute nella diagnosi e cura delle maggiori patologie, incluso lo sviluppo di nuovi farmaci per la terapia dei tumori;

ATTESO l'interesse della Fondazione a stipulare accordi di collaborazione scientifica per sviluppare la propria attività scientifica e considerata la particolare significatività dei temi messi ad oggetto della convenzione, oltre che la particolare rilevanza di INGM per la Fondazione;

DATO ATTO che in data 17 maggio 2012 è stata sottoscritta una convenzione quadro di collaborazione scientifica tra la Fondazione IRCCS Ca'Granda e la Fondazione INGM per la durata di 5 anni;

RITENUTO opportuno procedere al rinnovo della predetta convenzione;

VISTA la proposta di accordo quadro di collaborazione scientifica, condivisa con la Fondazione INGM e presentata nell'odierno Consiglio di Amministrazione;

DATO ATTO che detto accordo non comporta alcun onere a carico della Fondazione;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato accordo quadro di collaborazione scientifica con la Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare - INGM, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di demandare al Direttore Scientifico l'esecuzione del suddetto accordo per quanto attiene agli interventi ivi previsti;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa Fondazione.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

IN DATA

25 MAG. 2017

N. 95



**CONVENZIONE QUADRO
PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

Tra

FONDAZIONE INGM – ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 35, Palazzina Romeo ed Enrica Invernizzi, C.F. 04175700964, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, (di seguito anche "INGM" o "l'Istituto")

e

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.F. 04724150968, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, in forza del disposto statutario, (di seguito anche "Fondazione" o "Ospedale Maggiore Cà Granda")

congiuntamente definite anche "le parti"

le quali, premesso che:

- la Fondazione IRCCS "Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano è Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, avente natura pubblica, che svolge attività di ricerca ed assistenza nel campo biomedico e, in particolare, nella disciplina della medicina rigenerativa, dei trapianti di organo, delle malattie rare e dell'emergenza e urgenza;
- la Fondazione è sede di numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali ed ha in essere molteplici collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- la Fondazione INGM, costituita dal Ministero della Salute, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Regione Lombardia e dall'allora Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Ospedale Maggiore" di Milano, ha lo scopo di costituire un centro di eccellenza e di alta specialità multidisciplinare per la promozione e lo svolgimento della ricerca nell'ambito della genetica molecolare e, più in generale, della genomica, della proteomica e delle biotecnologie, con particolare riferimento alle ricadute nella

diagnosi e cura delle maggiori patologie, incluso lo sviluppo di nuovi farmaci per la terapia dei tumori e delle malattie rare;

- per il perseguimento dei propri scopi INGM può realizzare, in un contesto di cooperazione e interscambio, progetti di collaborazione tra strutture italiane e tra queste e quelle estere, purché specializzate nella ricerca, nella sperimentazione, nello sviluppo e nel trasferimento di pratiche diagnostiche e terapeutiche innovative;
- tra INGM e la Fondazione esiste coincidenza di interessi e di attività, come del resto comprovato dalla presenza della seconda tra i soggetti fondatori di INGM;
- INGM è ubicata nell'area adibita a laboratori e uffici nel Padiglione Invernizzi, all'interno dell'area della Fondazione;
- è reciproco interesse di ambo le parti consolidare e sviluppare sinergie nel campo della ricerca scientifica biomedica, in particolare nelle discipline di medicina molecolare;

per tutto quanto sopra premesso, tra le parti

si conviene e stipula quanto segue

1. Scopo ed oggetto della convenzione

Il presente accordo ha lo scopo di individuare i principi generali nell'ambito dei quali le parti intendono avviare una stabile attività di collaborazione scientifica nei settori di interesse indicati al successivo articolo 2. Ciò per il perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali, così come previsti dagli atti costitutivi e statutari, valorizzando le possibilità offerte dalle più avanzate tecnologie e metodologie sanitarie e di laboratorio e contribuendo, così, a qualificare la ricerca scientifica e la sanità sull'intero territorio nazionale. La collaborazione potrà riguardare, altresì, l'implementazione e lo sviluppo in campo scientifico delle invenzioni di cui le parti sono titolari alla data di stipula del presente accordo.

2. Settori di attività

La collaborazione tra le parti riguarda, nei settori disciplinari afferenti alla medicina molecolare:

- a) la conduzione di specifici progetti di ricerca, spontanea, co-finanziata o commissionata;
- b) l'avvio di protocolli clinici per terapie innovative nella cura delle patologie oncologiche e per quelle di interesse della Fondazione;

- c) lo scambio di conoscenze, dati, studi e informazioni;
- d) il trasferimento alla pratica clinica e/o al mercato di nuove tecniche, metodi, invenzioni, know-how;
- e) l'alta formazione;
- f) il fund raising.

3. Accordi attuativi

Nei settori di cui all'art. 2 INGM e Fondazione collaborano attraverso la stipula di appositi accordi attuativi, contenenti gli specifici ambiti, tempi e forme di collaborazione, le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché il regime dei trovati conferiti o che dovessero derivare dalle diverse attività, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro.

4. Referenti

All'attuazione del presente accordo provvedono quali referenti per la Fondazione e l'Istituto il prof. Silvano Bosari, Direttore Scientifico della Fondazione, e il prof. Sergio Abrignani, Direttore Scientifico di INGM.

In caso di sostituzione del referente designato, la sostituzione non ha effetto se la parte che vi procede non nomina contestualmente il sostituto e ne dia notizia all'altra parte.

I referenti hanno i seguenti compiti:

- (a) concordare l'impostazione e lo sviluppo delle attività oggetto della collaborazione;
- (b) comunicare all'altra parte l'esistenza di un progetto e l'intenzione della parte di parteciparvi in collaborazione;
- (c) valutare l'opportunità e, se del caso, le modalità di coinvolgimento di altri soggetti;
- (d) riferire alla Fondazione ed a INGM sui programmi di attività e sullo stato di avanzamento dei progetti;
- (e) formulare proposte in ordine alle modifiche necessarie per la migliore realizzazione dei progetti approvati.

5. Spazi

Per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 ciascuna parte può consentire all'altra l'accesso e l'utilizzo di spazi ed attrezzature di ricerca di cui abbia la disponibilità e, ciò, secondo e modalità che saranno definite negli accordi attuativi di cui all'art. 3, nel rispetto delle finalità e delle attività istituzionali di ciascuna.

La Fondazione, sin dalla sottoscrizione della presente convenzione, continua a mettere a disposizione del personale di INGM tutti i servizi che la Biblioteca Scientifica già offre ai suoi utenti istituzionali, sia in loco che in remoto.

6. Personale

Nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo, le parti potranno, se necessario, destinare il proprio personale a prestare servizio temporaneamente e per la durata del progetto presso l'altra parte, mediante l'attivazione degli opportuni istituti contrattuali, nonché attivare e finanziare specifiche borse di studio o altri tipi di contratti. Le parti si impegnano ad assicurare che il personale destinato a tali attività sia qualificato e specializzato per le funzioni cui esso è destinato concordandone la individuazione dei nominativi. L'impiego di tale personale non potrà, in ogni caso, comportare alcuna conseguenza sull'inquadramento giuridico dei rapporti di lavoro esistenti; ciascuna parte datrice di lavoro si impegna comunque a manlevare l'altra da ogni richiesta eventualmente avanzata dal proprio personale.

Il personale sarà diretto e coordinato dal Responsabile scientifico del progetto, che sarà nominato di intesa tra le parti.

7. Assicurazioni

La Fondazione garantisce – per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 - la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale che sarà impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli specializzandi, dottorandi, borsisti e assegnisti di ricerca che potrebbero frequentare, se autorizzati, i locali e i laboratori dell'Istituto. Un elenco dei predetti soggetti è redatto ed aggiornato tempestivamente (non oltre una settimana) dalla rispettiva Direzione Scientifica e consegnato all'altra.

INGM garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, e collaboratori e borsisti che potrebbero frequentare i locali o i laboratori della Fondazione, a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle attività di cui al succitato art. 2. Un elenco dei predetti soggetti è redatto ed aggiornato tempestivamente (non oltre una settimana) dalla rispettiva Direzione Scientifica e consegnato all'altra.

8. Sicurezza sul luogo di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale della Fondazione e dei soggetti ad esso equiparati così come di quello dell'Istituto che, in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente, presso strutture della Fondazione e di INGM, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Il personale è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture delle parti, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il personale coinvolto sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

Gli obblighi di informazione, formazione e predisposizione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

In particolare, le parti concordano che, quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra per lo svolgimento di attività oggetto della presente convenzione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

9. Pubblicazioni

Le pubblicazioni ed ogni altro mezzo di diffusione delle attività e dei risultati della collaborazione, di cui al presente accordo, devono essere concordate tra le parti secondo modalità tali da non pregiudicare od ostacolare la brevettazione dei risultati della ricerca.

In ogni caso, le pubblicazioni e la documentazione scientifica concernente i lavori, gli studi e i risultati, oggetto della ricerca comune, devono esplicitare i nomi dei soggetti che vi hanno partecipato, con le rispettive affiliazioni e dare conto che la realizzazione degli stessi è frutto di tale collaborazione.

Le parti si impegnano a concordare in buona fede e comunque sulla base dei contributi forniti dai rispettivi ricercatori posizione e rilevanza da dare a questi ultimi nella pubblicazione sulle riviste ed a privilegiare in ogni caso, tra queste ultime, quelle riconosciute a livello internazionale, anche in relazione all'indice di Impact Factor.

10. Proprietà intellettuale

Le parti si impegnano a sottoscrivere, prima dell'inizio di ogni progetto, un accordo di riservatezza secondo il modello allegato sub 1) al presente accordo.

Fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti tali, la Fondazione e INGM, di principio e salvo patto contrario da inserire negli accordi attuativi o in atti separati, sono contitolari per quote paritetiche di tutti i diritti di utilizzazione economica delle invenzioni conseguenti alle attività ed ai progetti svolti in forza della reciproca collaborazione, nonché di qualunque brevetto venisse concesso in relazione a tali invenzioni.

Quanto convenuto nella presente convenzione non conferisce alcun diritto in merito ai diritti di privativa di cui le parti fossero già titolari prima della stipula della presente convenzione, il cui eventuale utilizzo dovrà essere concordato.

Le parti si impegnano a gestire congiuntamente, in proprio ovvero concedendo licenze a terzi, i diritti di utilizzazione economica dei risultati della presente collaborazione e di eventuali brevetti in comune, così come gli ulteriori sviluppi scientifici delle ricerche conseguenti e/o correlate, e del/di ulteriori brevetti.

Se non diversamente stabilito, i costi di brevettazione e mantenimento dei brevetti sono a carico della Fondazione e dell'Istituto in parti uguali.

Nel caso in cui la Fondazione o INGM non intendano procedere nell'iter brevettuale o nello sfruttamento del brevetto, ne daranno tempestiva comunicazione all'altra Parte, che potrà subentrare nella titolarità dei relativi diritti. Nel caso in cui nessuna delle due Parti intenda procedere, esse ne daranno tempestiva comunicazione agli inventori, che potranno subentrare nella titolarità.

Le parti si impegnano a far rispettare ai ricercatori ed a tutto il personale di ricerca la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti; tale obbligo è esteso ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse. I ricercatori devono, in particolare, comunicare senza ritardo ad entrambe le parti ogni risultato inventivo a loro giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto e prestare la più ampia assistenza in tutte le fasi di registrazione e mantenimento dei brevetti e dei loro successivi sviluppi.

Le parti mantengono, in ogni caso, il diritto di utilizzare liberamente i risultati dello studio per la propria attività istituzionale, clinica e/o scientifica, avendo riguardo comunque di non pregiudicare le attività di brevettazione.

11. Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e dell'esecuzione degli obblighi connessi alle attività di cui all'art. 2, nonché di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

12. Durata

Il presente accordo diviene efficace alla data di ultima sottoscrizione delle parti e cesserà decorsi 5 (cinque) anni dalla stessa. Escluso il tacito rinnovo, esso potrà essere rinnovato prima della scadenza mediante dichiarazione di novazione espressa e sottoscritta da entrambe le parti.

È data facoltà alle parti di recedere dal presente accordo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero via fax, da inviarsi con un preavviso di 3 (tre) mesi.

In ogni caso il recedente dovrà onorare gli impegni presi sino alla data di efficacia del recesso.

13. Disposizioni varie

Il presente accordo non può essere ceduto a terzi.

Esso non modifica eventuali convenzioni in essere tra le parti prima della sua sottoscrizione.

Qualsiasi modifica successiva dovrà essere concordata per iscritto tra le parti ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione dei rispettivi legali rappresentanti.

Il presente accordo è soggetto alla legge italiana. In caso di controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo, che non sia possibile comporre in via amichevole tra le parti, è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Per tutto quanto non previsto si fa espresso rinvio alle leggi e alle altre fonti vigenti in materia.

Milano, _____

Data

Data

Per la Fondazione INGM
Istituto Nazionale di Genetica Molecolare

il Presidente
(Ing. Gianfranco Scalabrini)

Per la Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il Presidente
(Arch. Marco Giachetti)

ACCORDO DI RISERVATEZZA

fra le Parti

1. FONDAZIONE INGM-ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 35, C.F. 04175700964, in persona del Presidente, Legale Rappresentante pro tempore, (di seguito "INGM").

E

2. FONDAZIONE IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.F. 04724150968, in persona del Presidente, Legale Rappresentante pro tempore, in forza del disposto statutario, (di seguito "FONDAZIONE")

PREMESSO CHE

- P1. INGM svolge attività di ricerca nell'ambito della genetica molecolare e, più in generale, della genomica, della proteomica e delle biotecnologie, con particolare riferimento allo sviluppo di nuovi farmaci per la terapia dei tumori e delle malattie rare;
- P2. FONDAZIONE svolge attività di ricerca ed assistenza nel campo biomedico e, in particolare, nella disciplina della medicina rigenerativa, dei trapianti di organo e delle malattie rare;
- P3. INGM e FONDAZIONE sono interessati a verificare la possibilità di collaborare a un progetto sullo sviluppo di "...";
- P4. FONDAZIONE individua nel Dott. XYZ il referente scientifico per tale progetto di potenziale collaborazione con INGM; INGM individua nel Dott. XYZ il referente scientifico per tale progetto di potenziale collaborazione con FONDAZIONE
- P5. Al fine di procedere nel negoziato per l'attuazione della potenziale collaborazione su "...", le Parti avranno la necessità di scambiarsi informazioni tecniche di natura riservata;

CIO' PREMESSO, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 Riservatezza

- 1.1 Ciascuna Parte si impegna, per sé e per le persone a qualunque titolo coinvolte per il raggiungimento degli scopi indicati in Premessa, a mantenere riservate, a non rivelare a terzi e ad usare solo per le finalità del presente Accordo le specifiche tecniche ed ogni altra informazione ricevuta dall'altra Parte o di cui venga a conoscenza nell'ambito delle attività conseguenti il presente Accordo o comunque attinenti a prodotti, servizi, tecnologie od affari dell'altra Parte o dei rispettivi

clienti e fornitori che siano congiuntamente riconosciute come confidenziali (in seguito riferite come "Informazioni Riservate").

- 1.2 Ciascuna Parte si impegna altresì a limitare l'accesso e l'uso delle Informazioni Riservate solo al proprio personale, nella misura strettamente necessaria per il raggiungimento degli scopi del presente Accordo, e a restituire all'altra Parte dette Informazioni Riservate in forma scritta o tangibile, e tutte le copie, anche parziali in suo possesso, quando non più necessarie per detti scopi, e comunque su richiesta dell'altra Parte.
- 1.3 Gli obblighi di riservatezza dell'art.1.1 non si applicano a quelle informazioni che:
 - (a) siano o diventino disponibili al pubblico senza colpa di alcuna delle Parti,
 - (b) fossero già note ad una delle Parti, prima di riceverle dall'altra Parte,
 - (c) siano lecitamente trasmesse ad una delle Parti da terzi, senza vincoli di riservatezza.
- 1.4 Ferma restando la generalità degli obblighi di riservatezza dell'art.1.1, resta in particolare inteso che ciascuna Parte non pubblicherà o altrimenti renderà pubblici, né permetterà a nessuno del personale da essa coinvolto di pubblicare o altrimenti rendere pubblici, i termini, le condizioni del presente Accordo, o qualsiasi informazione relativa all'attività oggetto del presente Accordo, senza l'autorizzazione scritta dell'altra Parte, caso per caso.
- 1.5 Il presente Accordo non costituisce a favore di alcuna delle Parti concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.
- 1.6 La sottoscrizione del presente Accordo non costituisce divieto a carico delle Parti di stipulare accordi di carattere simile con terzi.

Art. 2 Durata, Risoluzione, Recesso

- 2.1 Il presente Accordo entra in vigore alla DATA della sua stipulazione riportata in calce al presente Accordo e, in assenza di successivo accordo scritto o anticipatamente risolto tra le Parti secondo le seguenti disposizioni di questo art. 2, e avrà durata di 5 (cinque) anni.
- 2.2 Ferma restando la piena validità dei disposti del presente Accordo relativi alle informazioni riservate già scambiate tra le Parti, il presente Accordo potrà essere risolto da ciascuna Parte in qualsiasi momento con 30 (trenta) giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta all'altra Parte.

2.3 L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole dei precedenti articoli sarà per le Parti vincolante per ulteriori 10 (dieci) anni oltre il termine o la risoluzione anticipata di tale Accordo.

Art. 3 Intero accordo

Il presente Accordo sostituisce e annulla ogni altra intesa verbale o scritta eventualmente in precedenza intercorsa tra le Parti in merito a quanto in oggetto. Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante atto sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di cui al presente Accordo dovranno essere in forma scritta e recapitate a mano, o per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o per posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

- INGM
Palazzina "Romeo ed Enrica Invernizzi"
Via Francesco Sforza 35 – 20122 Milano
ingm@pec.it
- FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
.....

Art. 5 Arbitrato

- 5.1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo.
- 5.2. In caso non sia possibile raggiungere una tale definizione amichevole della vertenza, tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, dall'esecuzione e/o dalla cessazione del presente Accordo, saranno decise in via definitiva, con esclusione della giurisdizione ordinaria, da un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri di cui uno nominato dalla Parte richiedente l'Arbitrato, uno nominato dalla Parte convenuta in Arbitrato entro venti giorni dalla notizia della richiesta di Arbitrato ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai primi due Arbitri entro venti giorni dalla nomina del secondo Arbitro. In caso di mancata designazione di un Arbitro e/o di cessazione di uno o più Arbitri, essi saranno nominati su richiesta della Parte diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano. La nomina degli Arbitri, nonché le modalità di svolgimento del giudizio, saranno regolate in conformità dell'articolo 810 e segg. c.p.c.; il Collegio Arbitrale risiederà a Milano.

Il presente Accordo è costituito da 4 (quattro) pagine, ed è stipulato a Milano,
in data _____

Per la Fondazione INGM
Istituto Nazionale di Genetica Molecolare

il Presidente
(Ing. Gianfranco Scalabrini)

Per la Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il Presidente
(Arch. Marco Giacchetti)
